

COMUNE DI VILLALVERNIA

Provincia di Alessandria

CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA

ART. 1 - Oggetto del servizio

Il servizio di mensa della scuola Primaria, comprende le seguenti prestazioni:

- Preparazione e confezionamento dei pasti in pluriporzione nel centro di produzione della ditta affidataria;
- consegna presso le aule delle scuole;
- somministrazione e distribuzione dei pasti

In particolare il servizio comprende:

- L'acquisto, la fornitura e il controllo delle derrate alimentari;
- La preparazione, la cottura, la suddivisione in pluriporzione dei pasti presso il proprio centro di cottura e il trasporto presso i locali delle scuole, sulla base del numero di utenti comunicato giornalmente dal personale scolastico;
- La veicolazione dei pasti con adeguati automezzi di trasporto e con idonei contenitori messi a disposizione dalla ditta;
- La distribuzione dei pasti;
- Il ritiro dei contenitori e la loro veicolazione al proprio centro di produzione pasti;
- La fornitura dei tovaglioli di carta, piatti, stoviglie e bicchieri a perdere di resistenza e consistenza adeguate al caso;
- La fornitura di tutte le attrezzature necessarie all'erogazione del servizio;
- La sanificazione pre e post attività dei singoli banchi;

Il servizio dovrà comprendere pasti differenziati, in sostituzione del pasto previsto, senza alcun costo aggiuntivo, in favore di eventuali soggetti che ne facciano richiesta per motivi di intolleranza o allergia alimentare o per motivi etico religiosi;

Entro le ore 9.30 di ogni giorno verrà comunicato il quantitativo dei pasti, compresi quelli differenziati, da parte degli operatori scolastici che avranno l'incarico di raccogliere i buoni pasto;

ART. 2 -Disposizioni Igienico Sanitarie

La ditta affidataria si impegna ad osservare e a far osservare a tutto lo staff ogni norma vigente in materia igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro;

Tutto il personale dovrà essere adeguatamente formato ed aggiornato sulla tematica igienico sanitaria secondo la normativa vigente.

I contenitori termici, i mezzi adibiti al trasporto e il personale addetto al trasporto, consegna e distribuzione dei pasti devono rispettare i requisiti previsti dal D.P.R. 327/80;

E' fatto obbligo di provvedere giornalmente alla pulizia e sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati.

ART. 3 - Personale Di Servizio

L'appaltatore dovrà impiegare, per l'attuazione del servizio, personale in numero adeguato e professionalmente qualificato, atto a garantire la qualità e la puntualità del servizio. La ditta affidataria assume piena ed esclusiva responsabilità per l'osservanza della normativa vigente in materia di obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di prevenzione infortuni sul lavoro.

Il personale della ditta appaltatrice è tenuto a mantenere un comportamento corretto sia con gli insegnanti e gli assistenti, sia con il personale dipendente dal Comune e soprattutto con gli alunni frequentanti la scuola.

Resta inteso che tutto il personale:

- dovrà avere una comprovata esperienza professionale di igiene e comportamento alimentare;
- deve essere a conoscenza dei criteri di base della legge n. 626/96 e del D.Lgs. n. 155/1997;
- nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere dotato di idonei strumenti di lavoro lindi e decorosi previsti per l'esercizio delle funzioni espletate, compresi mascherina e guanti monouso, così come previsto dall'art. 42 del D.P.R. n. 327/80;

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria l'immediata sostituzione delle persone che dovessero risultare non idonee od inadatte alle mansioni proprie del servizio.

La ditta aggiudicataria del servizio, per le necessità di personale riguardante il presente appalto, dovrà privilegiare candidature di persone residenti nel Comune di Villalvernia.

ART4. Menu

Le derrate alimentari dovranno essere di "prima qualità" sia dal punto di vista igienico sanitario sia merceologico e commerciale di provenienza nazionale e CEE.

I pasti dovranno avere le caratteristiche quantitative e qualitative contenute nelle tabelle dietetiche approvate dall'Azienda Sanitaria Locale;

Il menù, elaborato su almeno quattro settimane e sulla stagionalità, debitamente vistato dall'ASL, dovrà essere composto da:

- Un primo piatto
- Un secondo piatto
- Un contorno
- Frutta o dessert di stagione o succo o yogurt o gelato o dolce
- Pane
- Una bottiglia di acqua minerale da 0.5 l

Le variazioni dei menù devono essere di volta in volta concordate con gli uffici Comunali; nessuna variazione può essere apportata dalla ditta affidataria senza la specifica autorizzazione del Comune.

ART. 5 - Prezzo d'appalto

Il prezzo unitario a base di gara è quantificato in € 5,00 + IVA per ogni singolo pasto fornito ed è comprensivo di tutti gli oneri richiesti dal presente Capitolato per l'espletamento del servizio.

I dati presunti dell'appalto sono i seguenti:

- ☐ Pasti annui presunti n. 800
- ☐ Importo presunto di appalto per l'anno scolastico 2020/2021 è stimato complessivamente in € 4.000,00 + IVA.

Tale valore è puramente indicativo e potrà subire sensibili variazioni, anche nel corso dello stesso anno solare, in relazione al numero dei pasti effettivamente somministrati.

Saranno in ogni caso pagati i pasti effettivamente ordinati e forniti alle scuole.

ART. 6 - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di un anno-A.S. 2020/2021-, rinnovabile, il cui periodo sarà definito in conformità al calendario scolastico e alla programmazione dell'Amministrazione.

L'eventuale rinnovo sarà disposto dal Responsabile del servizio scolastico che valuterà la convenienza e il gradimento del servizio offerto da parte dell'utenza.

L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di sospendere temporaneamente o definitivamente il servizio di refezione scolastica, per cause di forza maggiore, in tale caso nessun indennizzo potrà essere preteso dal gestore del servizio.

ART. 7 - Giorni e orario di mensa

Il servizio mensa deve essere assicurato nei giorni del rientro martedì e giovedì come da calendario scolastico. La somministrazione e distribuzione dei pasti dovrà essere effettuata negli orari stabiliti dal Dirigente Scolastico e/o dal Responsabile della Scuola Primaria.

ART. 8 – Controlli di qualità della produzione e del servizio

La ditta affidataria è tenuta a rispettare il piano di autocontrollo igienico (HACCP) dichiarato e a comunicare trimestralmente all'Amministrazione Comunale il rispetto del piano stesso inviando documentazione dei controlli effettuati; deve inoltre consentire l'accesso periodico alle informazioni relative alle registrazioni riguardanti il controllo della qualità del processo e del prodotto, secondo quanto previsto dal relativo piano del servizio.

La ditta affidataria deve conservare presso i centri di produzione pasti, in originale e/o in fotocopia, le bolle di consegna delle derrate alimentari da esibire su richiesta del personale addetto ai controlli.

L'Amministrazione Comunale, al fine di verificare le rispondenze degli alimenti a quanto previsto nel presente capitolato, si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno, controlli:

- di tipo qualitativo anche mediante prelievi degli alimenti stessi e analisi da effettuare presso i laboratori di propria fiducia o tramite propri incaricati. Le quantità di derrate prelevate di volta in volta saranno quelle minime necessarie all'effettuazione dell'analisi e comunque rappresentative della partita oggetto dell'accertamento. Nulla può essere richiesto all'Amministrazione Comunale per le quantità di campioni prelevati;

- di tipo quantitativo mediante controlli in mensa dei propri incaricati.

Il Comune provvederà, qualora si rendesse necessario, alla nomina di una commissione avente il compito di giudicare sulla qualità dei pasti forniti.

Nel caso in cui gli accertamenti dovessero rilevare una difformità di una qualsiasi delle prescrizioni stabilite, la ditta affidataria è tenuta al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per le analisi e il ripristino immediato della conformità o il pagamento delle penalità previste nel capitolato determinate in relazione alla gravità delle inadempienze.

Nel caso di gravi e ripetute inadempienze da parte della Società rispetto agli impegni assunti con il presente contratto ovvero di gravi e ripetute violazioni di disposizioni che regolamentano il servizio, il Comune potrà risolvere unilateralmente il contratto.

La risoluzione del contratto nelle predette ipotesi dovrà essere preceduta da apposita diffida ad adempiere, con l'intimazione alla Società di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine prefissato.

Il vano decorso del termine di cui sopra, comporterà la risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento, con incameramento della cauzione..

ART. 9 - Autorizzazioni

La ditta deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalle normative vigenti per l'espletamento del servizio.

ART. 10 – Responsabilità dell'affidatario

La ditta appaltatrice è responsabile, sia verso il Comune sia verso i terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo.

E' pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni arrecati al Comune dal suo personale e dai mezzi impiegati.

La Ditta deve presentare idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi, per tutti i rischi di danno derivanti dallo svolgimento del servizio di refezione scolastica;

La copertura assicurativa vale anche per la responsabilità che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso di persone del cui operato debba rispondere, anche se non dipendenti.

L'Amministrazione Comunale è esonerata totalmente da ogni e qualsiasi responsabilità presente e futura dagli eventuali infortuni e responsabilità dei danni causati verso terzi.

ART. 11 - Penalità

Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare, si procederà all'applicazione di penalità da € 25,00 ad € 500,00.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione della inadempienza, alla quale la ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre gg. 10 dalla notifica della contestazione.

Si procede al recupero delle penalità da parte del Comune, anche mediante ritenuta diretta sul corrispettivo spettante nel periodo in cui è stato assunto il provvedimento.

ART. 12 - Liquidazione competenze

La liquidazione di quanto dovuto sarà effettuata dal responsabile del servizio sulla base dei pasti effettivamente erogati giorno per giorno. Sulle fatture mensili dovrà essere indicato il numero totale dei pasti erogati nel mese di riferimento per ciascun plesso scolastico ed il prezzo totale.

Il compenso risultante, rapportato a mese, verrà pagato, posticipatamente, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002, e previo controllo delle presenze giornaliere, del regolare svolgimento della prestazione, e dopo l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante la regolarità della situazione previdenziale e assicurativa della Società. Il mancato rispetto dei termini fa sorgere a favore della Società il diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute al tasso e con le procedure di legge.

ART. 13 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione comunale ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

- a . per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento;
- b . cessione, anche parziale, del contratto, o subappalto non dichiarato in sede di gara o comunque non autorizzato;
- c . grave intossicazione alimentare;
- d . gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;
- e . nel caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- f . mancata, anche singola, prestazione del servizio di erogazione pasti, fatte salve le cause di forza maggiore. Non sono in ogni caso considerate cause di forza maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le condizioni meteorologiche, salvo quelle derivanti da calamità naturali;
- g . reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità, formalmente contestate e conclusesi con avvenuta applicazione delle stesse;

- h . mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- i . mancato rispetto dei contratti collettivi giudizialmente e definitivamente accertato;
- j . perdita dei requisiti minimi previsti per l'accesso all'appalto;
- k . accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
- l . fallimento, messa in liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale;
- m. ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.

In tali casi l'Amministrazione comunale potrà risolvere di diritto il contratto comunicando alla ditta, con Raccomandata A/R, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio. L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell'Amministrazione Comunale, di risarcimento per danni subiti.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendo gli eventuali maggiori costi dell'Impresa con cui il contratto è stato risolto.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.

Alla ditta affidataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, dedotte le penalità, le spese e i danni.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta affidataria, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

Art.14 - Recesso da parte dell'Amministrazione Comunale

Ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile la Stazione Appaltante può recedere dal contratto, anche se è iniziata la prestazione, purché tenga indenne la ditta affidataria delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

Art. 15 - Disdetta del contratto da parte della ditta affidataria

Qualora l'impresa intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso senza giustificato motivo o giusta causa, l'Amministrazione Comunale si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dalla assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto alla ditta affidataria per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Art. 16 - Controversie

Ogni questione che dovesse insorgere tra l'Amministrazione Comunale e la ditta affidataria, così, durante la durata dell'affidamento come a suo termine, quale sia la loro natura (tecnica, giuridica, organizzativa ed amministrativa), nessuna esclusa purché riflettente l'interpretazione o esecuzione dei patti contrattuali verrà devoluta all'Autorità Giudiziaria. Per ogni controversia e' competente esclusivo il Foro di Alessandria.

Art. 17 - Trattamento dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

La ditta affidataria dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

La ditta affidataria dovrà assicurare il pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 ed in particolare:

*dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;

*non potrà comunicare i dati in suo possesso a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità e la sicurezza dei minori);

*dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso, con particolare riferimento ai dati sensibili trattati.

ART. 18 - Subappalto

Il subappalto non è ammesso ai sensi dell'art. 27, comma 3 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

ART. 19 – Obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 20 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento ed invio a tutte le disposizioni normative vigenti che, in quanto applicabili, regolano la materia.

IL RESPONS. SERV. FINAN

Dania Donatella

DITTA APPALTATRICE :